

FATTURA: con o senza IVA

Il medico che effettua una prestazione professionale ha l'obbligo di emettere una fattura in duplice copia (una da trattenere e una, l'originale, da consegnare al cliente) all'atto del pagamento del corrispettivo.

La fattura deve contenere i seguenti elementi:

- Numero progressivo e data di emissione;
- Nominativo del medico, indirizzo, codice fiscale e numero della partita IVA;
- Nominativo del cliente, indirizzo e codice fiscale;
- Specifica della prestazione sanitaria;
- Importo dovuto;
- Aliquota Iva ed ammontare dell'imposta, se prevista

Il medico è esentato dall'applicazione dell'imposta IVA nei casi previsti dall'art. 10, punto 18 del DPR 633/72 che si riporta di seguito.

Articolo 10

Operazioni esenti dall'imposta.....

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione **rese alla persona** nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

Rientra nelle operazioni esenti dall'imposta la prestazione "*resa alla persona*" da un medico in sostituzione di un altro medico. In questo caso il medico sostituto rilascerà al medico sostituito una fattura, esente dall'imposta Iva, per l'importo versato dal sostituito, detratta la ritenuta d'acconto del 20% che sarà versata all'Erario dal medico sostituito per conto del sostituito.

Per i medici convenzionati col SSN la normativa prevede che sia l'ASP stessa a compilare il foglio di liquidazione dei corrispettivi che sostituisce la fattura. (Art. 2 DM n. 9110 del 31.10.1974)

Sono escluse dall'esenzione, e dunque andranno **assoggettate ad Iva**, le prestazioni aventi natura prettamente amministrativa, quali il rilascio di certificazione per uso assicurativo, per richiesta di invalidità civile. Inoltre, costituiscono operazioni da assoggettare ad Iva le prestazioni eseguite dai medici ad un centro medico, qualora abbiano per oggetto la direzione ed il coordinamento dell'attività; la collaborazione con riviste giornalistiche; le prestazioni didattiche; le ricerche scientifiche.

Nei casi di incertezza circa l'esenzione Iva della prestazione eseguita, sarebbe opportuno procedere all'applicazione della imposta evitando così possibili contestazioni di carattere fiscale.

Sulle fatture comprendenti prestazioni esenti dall'imposta Iva, se l'importo è superiore a € 77,47, dovrà essere apposta una **marca da bollo** di € 2,00. Ovviamente, tale marca da bollo non dovrà essere apposta sulle fatture con Iva.

Il contribuente che effettua esclusivamente operazioni esenti, in forza dell'attuale normativa, perde il diritto alla detrazione dell'Iva su tutti gli acquisti di beni e servizi. Più semplicemente, il medico non potrà compensare l'Iva pagata nell'acquisto di un bene (ad esempio un computer) con l'Iva percepita per una prestazione non esente (ad esempio collaborazione con riviste scientifiche). L'Iva pagata sarà un costo per il medico e come tale conteggiata tra le spese.

Dott. A L
MEDICO CHIRURGO
Via

RICEVUTA n. 02/10

Data 28/09/2010

sig. M GIUSEPPE
VIA

C.F. P. IVA

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE	IMPORTO
Presentazione occasionale Sostituzione Assistenza Primaria dal al (euro Duecento e 00/100)	2200,00

RITENUTA D'ACCONTO
(in caso di prestazioni a imprese)

€ - 440,00

TOTALE

2200,00

Bollo
o IVA %

da Pagare € 1760,00

FIRMA PER QUIETANZA



La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma, 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e succ. modif., e soggetta a eventuale imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972 e succ. modif.; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento della ritenuta di acconto sul lavoro autonomo.

099

6353C1 @

1

L'Iva, riscossa nei primi tre trimestri solari, dovrà essere versata all'Erario entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Il versamento dell'Iva relativa al quarto trimestre solare dovrà essere effettuato entro il 16 marzo dell'anno seguente.

- Iva riscossa nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2010 sarà versata entro il 16 maggio;
- Iva riscossa nei mesi di aprile, maggio, giugno 2010 sarà versata entro il 16 agosto;
- Iva riscossa nei mesi di luglio, agosto, settembre 2010 sarà versata entro il 16 novembre;
- Iva riscossa nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2010 sarà versata entro il 16 marzo 2011.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate, di seguito riportata, chiarisce le motivazioni sulla esenzione o meno da IVA, specificando e distinguendo le prestazioni libero-professionali dei medici in relazione all'applicazione della stessa IVA. Per chiarezza è opportuno tenere presente che si sta parlando di prestazioni certificative cioè di quelle prestazioni effettuate dal medico e conclusesi col rilascio di una certificazione che mira o alla tutela della salute della persona (esenzione da IVA) o a

riconoscere lo stato del richiedente (non esente da IVA).

Roma, 28 gennaio 2005 **Agenzia delle Entrate** CIRCOLARE N. 4/E

.....

6) Certificazioni rilasciate dai medici di famiglia

I medici di famiglia esercitano in connessione alle prestazioni cliniche una serie di prestazioni cui sono tenuti su richiesta del cittadino e a fronte delle quali, in taluni casi, ricevono il pagamento di una parcella. I medici di famiglia, inoltre, sono tenuti a rilasciare certificati sulla base di apposite disposizioni normative, senza percepire compensi.

Al riguardo si ritiene che siano **esenti da IVA**, quando rese dietro pagamento di un corrispettivo, le prestazioni rese dai medici di famiglia nell'ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle attività di natura certificativa strettamente connesse all'attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa anche come prevenzione.

A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti prestazioni che hanno quale scopo principale la tutela della salute anche se, in taluni casi, possono fornire a terzi elementi istruttori:

- certificati per esonero dalla educazione fisica;
- certificazione di idoneità per attività sportiva;
- certificati per invio di minori in colonie o comunità;
- certificati di avvenuta vaccinazione.

Le indicate certificazioni, rese a seguito di apposito esame clinico da parte del medico, non hanno come finalità principale quella di consentire a determinati soggetti di prendere una decisione, intervenendo pertanto nel processo decisionale altrui. Ad esempio i certificati di buona costituzione fisica richiesti per intraprendere una attività sportiva, realizzano lo scopo principale di tutelare in via preventiva la salute dei cittadini, sia come singoli che come collettività, nei luoghi dove vengono esercitate attività collettive sportive, didattiche, di lavoro.

Al di fuori delle ipotesi (come quelle richiamate) in cui lo scopo della prestazione è ben individuato, per usufruire dell'esenzione da IVA occorre che sia menzionata la finalità principale - di tutela della salute - della certificazione richiesta. In difetto di tale dichiarazione infatti le certificazioni vanno assoggettate ad IVA in quanto le esenzioni previste dall'art. 10 in questione, in conformità dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, devono essere interpretate restrittivamente costituendo una deroga al principio generale dell'assoggettamento ad IVA delle prestazioni rese a titolo oneroso da un soggetto passivo.

Non rientrano, invece, **nell'ambito applicativo dell'esenzione** le prestazioni di natura peritale, cioè quelle tendenti a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all'indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico.

Ad esempio :

- Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria;
- Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
- Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
- Certificazione per riconoscimento di invalidità civile.

I medici sono tenuti inoltre a rendere senza corrispettivo determinate prestazioni la cui obbligatorietà deriva per legge dalla natura dell'attività esercitata. Dette prestazioni non rilevano ai fini IVA in quanto non si realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta.

Si tratta ad esempio di:

- dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte;
- denunce penali o giudiziarie;
- denunce di malattie infettive e diffuse;
- notifica dei casi di AIDS;
- denuncia di malattia venerea;
- segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico;
- denuncia di intossicazione da antiparassitario;
- denuncia della condizione di minore in stato di abbandono;
- certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia.

.....

In riferimento alla citata circolare n. 4/E del 28.01.2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, si è provveduto a realizzare il seguente elenco delle certificazioni:

Certificati con IVA

- Certificato per domanda di invalidità civile e/o handicap
- Certificato di invalidità per delega a riscuotere la pensione o analoghi espletamenti
- Certificato INPS e per altri enti autonomi per domanda di invalidità pensionabile
- Certificato di inabilità temporanea per mancata comparizione disposta dall'autorità giudiziaria
- Certificato per beneficio fiscale
- Certificato per assicurazioni private, polizze di infortunio e/o malattia
- Certificato anamnestico per porto d'armi

Certificati senza IVA

- Certificato per ammissione a colonie e/o soggiorni per anziani
- Certificato per l'ammissione alle cure termali non INPS o SSN
- Certificato di malattia rilasciato ai militari di leva
- Certificato di attività ricreativa e sportiva a carattere non agonistico
- Certificato per dieta personalizzata per le mense
- Certificato per la proposta di esonero dalle lezioni di educazione fisica
- Certificato per l'ammissione alle case di riposo
- Certificato INAIL in regime non convenzionale
- Certificato per rinnovo o conseguimento della patente di guida

L'aliquota IVA attuale è del 22% e nei casi di certificato senza IVA occorre aggiungere nella redazione della fattura la dizione "*certificazione rilasciata con finalità di tutela della salute*".

Circa il rinnovo o conseguimento della patente di guida l'Agenzia delle Entrate con parere del 9 dicembre 2010 prot. n. 954-131675/2010, rileva che la prestazione sanitaria del medico curante finalizzata al rilascio del certificato preliminare per il rinnovo o il conseguimento della patente di guida per i veicoli a motore è esente da IVA perché "lo scopo principale della prestazione è nella tutela preventiva della salute di soggetti che, trovandosi in particolari condizioni fisiche, potrebbero compromettere la propria salute e l'incolumità della collettività attraverso la guida di veicoli".

Di fatto l'Agenzia delle Entrate conferma quanto già affermato nella Circolare n. 4 del 28 gennaio 2005 ove chiariva che sono esenti da IVA quelle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione finalizzate alla "tutela della salute" intesa anche come prevenzione.